

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BancAnagni Credito Cooperativo - Società Cooperativa - ABI: 08344

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A162428 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 324  
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone e Codice Fiscale n. 00088800602  
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220  
Sede legale e direzione: 03012 Anagni (FR) - Piazza G. Marconi, 17 - Tel. 0775.73391 - Fax 0775.728276  
PEC: [segreteria@pec.anagni.bcc.it](mailto:segreteria@pec.anagni.bcc.it) - e-mail: [ba\\_info@bancanagni.it](mailto:ba_info@bancanagni.it) - sito web: [www.bancanagni.it](http://www.bancanagni.it)

**CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE**

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.  
Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

**Il Fondo Centrale di Garanzia**

Il Fondo di Garanzia è gestito per conto del Ministero dello Sviluppo Economico dal Raggruppamento Temporaneo di imprese costituito dalla mandataria MedioCredito Centrale S.p.A. e dalle mandanti Artigiancassa S.p.A., Mps Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A. e ICBPI (Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A.).

L'intervento del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della Legge 23/12/1996 n.662 favorisce l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese italiane mediante la concessione di una garanzia pubblica, direttamente alle banche, a fronte di finanziamenti connessi all'attività d'impresa.

Soggetti beneficiari sono, pertanto, le Piccole e Medie imprese (PMI) situate sul territorio nazionale, comprese le artigiane, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese ed alla Raccomandazione della CE 2003/361/CER del 06/05/2013 e valutate economicamente e finanziariamente sane.

Per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali e immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI, Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet (<http://www.fondidigaranzia.it/>).

La garanzia offerta dal Fondo Centrale di Garanzia "a prima richiesta" è esplicita, incondizionata e irrevocabile e interviene anche se l'insolvenza si verifica a partire dalla scadenza della prima rata.

In particolare la copertura della garanzia diretta opera fino ad un massimo dell'80% dell'importo del finanziamento in funzione dei casi previsti dal Fondo e comunque entro il massimale di Euro 2.500.000,00, quale ammontare massimo pro tempore garantito dal fondo per ogni impresa e, in caso di insolvenza, fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero. (<http://www.fondidigaranzia.it/>).

Sulla quota di finanziamento coperta dalla garanzia del Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale,

assicurativa e bancaria.

In caso di inadempimento della PMI debitrice, trascorsi 60 giorni dall'intimazione di pagamento, i soggetti finanziatori possono richiedere l'attivazione del Fondo.

Al fine di richiedere la garanzia al Fondo rispondente ai requisiti dello stesso, la Banca di Credito Cooperativo di Anagni ha sottoscritto un accordo di collaborazione con le società R&C STUDIO AZIENDALE srl e PMI SERVIZI E SOLUZIONI srl per lo svolgimento e il controllo del processo di analisi di ammissibilità al Fondo di Garanzia, per la predisposizione della relativa richiesta e per la cura della raccolta documentale.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Per un affidamento di: € 10.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3	T.A.E.G: 14,56%	Il contratto prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi
Per un affidamento di: € 30.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3	T.A.E.G: 14,4%	Il contratto prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è **quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

TASSI	
Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido	entro fido: Tasso variabile: EURIBOR 03 MESI C/C (C/S) (Attualmente pari a: 2,1%) + 9,5 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 11,6% EURIBOR 03 MESI base 360. Media % mese precedente la decorrenza di inizio trimestre, arrotondata al decimo superiore e limitato a 0 nel caso risulti negativo. L'indice di riferimento "Euribor" è amministrato dall'EMMI ed è rilevato da "Il Sole 24 ore". Valore attuale dell'indice di riferimento: 2,1%
Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido	Tasso variabile: EURIBOR 03 MESI C/C (C/S) (Attualmente pari a: 2,1%) + 10,5 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 12,6% EURIBOR 03 MESI base 360. Media % mese precedente la decorrenza di inizio trimestre, arrotondata al decimo superiore e limitato a 0 nel caso risulti negativo. L'indice di riferimento "Euribor" è amministrato dall'EMMI ed è rilevato da "Il Sole 24 ore". Valore attuale dell'indice di riferimento: 2,1%
Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi	2% annuale Massimo: € 6.000,00
Periodicità addebito	TRIMESTRALE
La commissione onnicomprensiva è calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma tempo per tempo messa a disposizione del cliente e alla durata del fido, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. La normativa prevede che la Commissione non possa superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. Tale commissione è calcolata, all'interno del periodo di addebito, tenendo in considerazione il numero concreto di giorni per i quali il cliente ha avuto la disponibilità dei fondi. In caso di variazione della Commissione durante il periodo di addebito, l'importo che verrà addebitato al cliente sarà calcolato in base al valore reale della Commissione in relazione ai diversi giorni del periodo.	
Commissione di istruttoria veloce	Si veda apposita Sezione

## Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca

Tasso di mora

Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura

## Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV)

La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

- nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre;
- quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;
- quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento;
- quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.

La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelievo contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un'attività di istruttoria veloce.

Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso.

Commissione di istruttoria veloce	€ 10,00
Numeri minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di una CIV e quella successiva.	Giorni di operatività Banca: 7
Importo minimo di sconfinamento per l'applicazione della CIV	Vedi descrizione della spesa
Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre	€ 800,00

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelievi, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e *sul sito internet* della banca.

## CAPITALIZZAZIONE

Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri diversi dagli interessi	TRIMESTRALE
Conteggio interessi dare	Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto.

## SPESE

### Spese per la stipula del contratto

Imposte e tasse presenti e future	A carico del cliente nella misura prevista dalla legge tempo per tempo in vigore
-----------------------------------	--

## ALTRE CONDIZIONI

Stampa elenco condizioni	€ 0,00
Trasparenza info precontrattuale	€ 0,00
Spese per altre comunicazioni e informazioni	

	€ 0,80
Trasparenza documentazione periodica	POSTA: € 0,80 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 0,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Trasparenza documentazione variazioni	€ 0,00
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse	Archivio cartaceo in House: € 3,50 Arch. cartaceo c/o Outsourcer: € 10,00 Archivio elettronico: € 2,50

## ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento del perfezionamento della linea di credito il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

		Micro Impresa *	Piccola Impresa *	Media Impresa *
Commissione da riconoscere al Fondo Centrale di Garanzia L. 662/96 per il rilascio della garanzia: "una tantum" e calcolata in funzione della tipologia di operazione garantita, della dimensione e localizzazione, previa valutazione del merito di credito da parte del gestore del fondo secondo la seguente tabella:	Finanziamenti per: -Investimento; -liquidità.	0,25%	0,50%	1,00%
* Il costo della garanzia non è dovuto per particolari tipologie di imprese ed operazioni. Per maggiori dettagli consultare il Regolamento reperibile sul sito internet <a href="http://www.fondidigaranzia.it">www.fondidigaranzia.it</a>				

<b>Commissione a favore del Service per il rilascio della garanzia L. 662/96</b>
- per operazioni finanziarie di "importo ridotto" e "microcredito" <b>0,80%</b> dell'importo finanziato (+ IVA)
- per le altre operazioni finanziarie (modello di valutazione, startup e startup innovative) relative ad "affidamenti a breve termine" <b>0,70%</b> dell'importo finanziato massimo € 3.000,00 (+IVA)
- per le altre operazioni finanziarie (modello di valutazione, startup e startup innovative) relative ad "affidamenti M/L termine" <b>1,00%</b> dell'importo finanziato massimo € 3.000,00 (+IVA)

## RECESSO E RECLAMI

### **Recesso dal contratto**

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il Cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso previsto nel contratto, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

n° 15 giorni ricevimento della richiesta del cliente

## Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Banca di Credito Cooperativo di Anagni Soc. Coop.

Ufficio Reclami

Piazza G. Marconi n. 17 - 03012 Anagni FR

Fax: 0775.7339369

e-mail: [ba\\_reclami@bancanagni.it](mailto:ba_reclami@bancanagni.it)

pec: [reclami@pec.anagni.bcc.it](mailto:reclami@pec.anagni.bcc.it)

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

Euribor (Euro Interbank Offered Rate)	tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso variabile del finanziamento
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato, in caso di ritardo nel pagamento, sulle somme dovute dal cliente e divenute esigibili da parte della Banca.
Commissione per la messa a disposizione delle somme (o Commissione sull'accordato)	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità prevista nel contratto.
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)	Importo addebitato al cliente a fronte dello sconfinamento in assenza di fido o oltre il fido concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.